



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Il Collegio Tecnico

**COLLEGIO TECNICO DELLA COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE (Art. 4
Decreto Delegato 27/04/2012, n. 44)**

Seduta del 14 maggio 2012

Spett.le

Traslocasa srl

COMUNICAZIONE

Oggetto: Codici di Basilea / CER utilizzati nella gestione di rifiuti Urbani

In relazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, riferite nello specifico a *rifiuti Speciali non pericolosi* di cui all'Allegato V, Parte 1, Elenco B (codici di Basilea) e Parte 2 (CER) del Regolamento CE 1013/2006, norma di riferimento come specificato all'Art. 31, comma 1 del D.D. n. 44/2012,

In attesa dell'adozione di apposito Regolamento su "i criteri quantitativi e qualitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta, recupero e smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani" da parte dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, come previsto all'Art. 5, comma 5, lettera a), del D.D. n. 44/2012,

Visto l'Art. 15 del "regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio della Repubblica di San Marino" del 12/10/1999;

Si comunica quanto segue:

1. Non possono essere utilizzati i codici dei rifiuti urbani (CER 20) per generatori i cui rifiuti non siano stati precedentemente assimilati a cura del Servizio Igiene Urbana dell'A.A.S.S.;
2. I codici dei rifiuti urbani (CER 20) possono essere utilizzati per materiali prodotti e/o detenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Distinti saluti.

San Marino, 15/05/2012

per il Collegio Tecnico
il Coordinatore
Arch. Sergio Casadei



